

Sentenza: n. 201 del 20 luglio 2012;

Materia: protezione civile;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.88;

Ricorrente: Presidente del Consiglio;

Oggetto: Legge della Regione Molise 9 settembre 2011, art.4, comma 3, terzo e quarto periodo;

Esito: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale in via consequenziale del primo e secondo periodo del medesimo comma 3;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

E' illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise n. 25 del 2011(Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) che impone l'obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al 20 per cento, mentre le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d. m. 14 gennaio 2008, fissano il limite del 10 per cento per le variazioni che comportino incrementi di carico globale, al di sopra del quale occorre procedere alla valutazione di sicurezza.

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, accogliendo, con la sentenza in esame, il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che in base all'art. 117 della Costituzione lo Stato ha una potestà normativa concorrente in materia di protezione civile, osserva che la norma impugnata, imponendo l'obbligo di redazione della variante a progetto che comporti un aumento dei carichi del 20 per cento, avrebbe introdotto una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche , violando il principio fondamentale di cui all'art.88 del d.P.R. n.380/2011 (testo Unico edilizia), in base al quale il potere di derogare all'osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche spetta al solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La consulta ha condiviso i rilievi del Governo, sottolineando che" la normativa regionale impugnata, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza , rientra nella materia della protezione civile , oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art.117, terzo comma della Costituzione."

"La disposizione dell'art. 88 del d.P.R. n.380/2001, riconosce soltanto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come evidenziato dall'Avvocatura dello Stato, la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche", e ciò per garantire" una disciplina unitaria a tutela della incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà ed adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio Nazionale" (v. sentenze 182/2006 e 254/2010).

Quindi, secondo la Consulta, "ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d. m. 14 gennaio 2008, non sono derogabili da parte delle regioni e la norma impugnata," in tal modo si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla normativa statale".